

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1313)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPALLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1960

Modificazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, riguardante la costituzione della Commissione preposta agli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, stabilisce che le mansioni di segretario della Commissione stessa sono affidate ad « un funzionario dell'Amministrazione postelegrafonica, di ruolo non superiore al 9° ».

Non è dato conoscere le ragioni che a suo tempo indussero il legislatore a porre la suddetta limitazione di grado; tranne forse la preoccupazione di non distrarre dagli ordinari compiti funzionari di grado troppo elevato.

Si è, peraltro, constatato che, in relazione alle difficoltà connesse all'espletamento delle

suddette mansioni di segretario ed alla mutata situazione degli organici e delle carriere del personale, non è agevole reperire funzionari dotati della necessaria esperienza e capacità nei gradi indicati dalla legge in parola.

In proposito, è da ricordare che, nel 1942, epoca in cui fu emanata la legge n. 128, il grado 9°, tenuto conto dei limitati posti di organico, rappresentava nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi un grado abbastanza elevato anche per i gruppi A e B. Esso quindi veniva raggiunto dopo un lungo periodo di anzianità e poteva essere superato solo da una ridotta percentuale di personale.

Ora, invece, tale grado, in relazione al mutato stato giuridico del personale, ed agli intervenuti ampliamenti di organico, può esse-

re più agevolmente conseguito, il che consente di ampliare la possibilità di scelta di un idoneo funzionario cui affidare l'incarico di segretario della sopracitata Commissione.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge, con il quale viene stabilito che le funzioni di segretario della Commissione

di cui al ricordato articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, sono demandate ad un impiegato « con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1<sup>a</sup> classe, o di segretario capo od equiparata ». (Qualifiche che corrispondono rispettivamente all'ex grado 8° del gruppo A e 6° del gruppo B).

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Un impiegato dell'Amministrazione postelegrafonica con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1<sup>a</sup> classe, o di segretario capo o equiparata, assumerà le funzioni di segretario ».